



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 70 DEL 29/06/2022

OGGETTO: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 257/2022 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** addì **29** del mese di **giugno** alle ore **13:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
1 Angelo MARASCO	Sindaco	Si	
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco		Si
3 Teresa DONATEO	Assessore	Si	
4 Gianluca ZURLO	Assessore	Si	
5 Francesco TAURINO	Assessore	Si	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Giorgia VADACCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO CHE:

- la sig.ra Lippolis Maria , rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Di Gregorio del foro di Brindisi, ha citato il Comune di San Donaci, nella persona del Sindaco pro tempore, con atto del 25/07/2017, notificato a questo Ente in data 05/09/2017 prot. 7571 a comparire innanzi al Giudice di Pace di Brindisi all'udienza del 23/10/2017, al fine di accertare che la propria concessione cimiteriale ha il carattere della perpetuità e che nulla ha da pretendere il Comune per il rinnovo della stessa;
- per l'effetto e le causali di cui in premessa, la Lippolis ha chiesto di condannare il Comune di San Donaci convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente nell'anno 1994 nonché dell'ulteriore somma di € 3.200,00 versate in conseguenza dell'ulteriore pretesa per successivo rinnovo della concessione;
- Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2017, si costituiva il comune di San Donaci, contestando in toto gli assunti dell'attrice ed eccependo *in limine*, il difetto di competenza funzionale e di giurisdizione del Giudice adito;
- con sentenza n. 2001/2018, il Giudice di Pace di Brindisi, senza pronunciarsi sull'eccezione preliminare di incompetenza, ha accolto la domanda dell'attrice;
- avverso tale sentenza proponeva appello il comune, deducendo la nullità della sentenza sia per omessa comunicazione del provvedimento di scioglimento di riserva del 25.7.2018, cui conseguì la assenza alla successiva udienza di discussione e decisione, sia per difetto di pronuncia sulle eccezione preliminare;
- con sentenza n. 257/2022 il Tribunale di Brindisi ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ed ha condannato l'appellata al pagamento delle spese di lite;
- con atto del 7.6.2022 è stato proposto ricorso in cassazione per l'annullamento e la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi;

RILEVATA la necessità di resistere in giudizio per la difesa delle ragioni dell'Ente;

D E L I B E R A

1. **RESISTERE** nel giudizio instaurato contro il Comune di San Donaci innanzi alla Corte di Cassazione per l'annullamento e la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 257/2022;
2. **DI DARE MANDATO** alla responsabile del servizio legale:
 - di individuare il professionista cui affidare l'incarico della rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento per l'attribuzione degli incarichi legali, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 28.11.2017;

- di approvare il disciplinare d'incarico, regolante i rapporti tra il professionista incaricato e l'Ente;
 - di assumere il relativo impegno spesa nei limiti degli accordi preliminari raggiunti con il professionista e nel rispetto di quanto stabilito a tal fine dal Regolamento prima dedotto.
3. **DI DARE ATTO CHE** la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa M.G. Bilotta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 11/07/2022 al 26/07/2022 (Rep. n. **824**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 11/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 11/07/22
